

OGGETTO. F.S. LOGISTICA S.p.A (ex L.A.M. lavaggi e manutenzioni), Codice fiscale e P.I. n. 03611161005 - Sede legale in Piazza della Croce Rossa, n.1 – 00161 Roma ed impianto per attività dilavaggio per auto ferro cisterne sito in località Pomezia S. Palomba, via della Zoologia 17, nell'ambito del terminal ferroviario S.G.T.
Proroga dei termini autorizzativi.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

su **proposta** del Dirigente dell'Area Rifiuti, della Direzione Regionale Energia e Rifiuti,

preso atto dell'Organizzazione generale interna e dei doveri istituzionali della Regione Lazio, come da:

- Legge Statutaria 11-11-04, n.1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”
- L.R. 18-02-02, n.6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
- Regolamento 6-09-02, n.1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1” e s.m.i.;

vista la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, attinente alla presente autorizzazione:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-08: “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

di fonte nazionale:

- D.lgs 3-04-06, n.152: "Norme in materia ambientale" ed ed in particolare la parte quarta – “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

di fonte regionale:

- L.R. 09-07-98, n. 27: “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
- D.C.R. 10-07-02, n. 112: “Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio”;
- D.G.R. 25-02-05, n. 222: “Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi”;
- D.C.R. 27-09-07, n.42: “Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs 152/99” e s.m.i.;
- D.G.R. 18-04-08 n. 239: “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;
- D.G.R. 24-10-08 n. 755: “Approvazione del documento tecnico – Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi

dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99.”;

Viste le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti relative all'impianto della F.S. LOGISTICA S.p.A., rilasciate con Deliberazioni della Giunta della Regione Lazio n. 3711/1999 e con Decreto Commissariale n. 100/2002 e s.m.i., come prorogate da ultimo con Determinazione n. A1385 del 23/04/2008 fino al 31/01/2009;

Premesso che con nota acquisita al protocollo regionale n. 145190/1A/15 del 28 novembre 2008 la stessa società, ha presentato istanza di rinnovo autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 152/06 dell'impianto di lavaggio per auto ferro cisterne sito in località pomezia S. Palomba, via della Zoologia 17, nell'ambito del terminal ferroviario S.G.T., rilasciata dalla Regione Lazio con Decreto Commissariale n. 100 del 18.06.2002,;

Preso atto che, a seguito del sopralluogo sull'impianto, avvenuto in data 19.01.2009, gli Enti partecipanti hanno chiesto alla Società di presentare documentazione integrativa ed hanno, altresì, impartito le necessarie prescrizioni per l'adeguamento dell'impianto;

Considerato che l'adozione del provvedimento di proroga è necessario, affinché la Società F.S. Logistica S.p.A. possa produrre tutta la documentazione richiesta e disponga dei tempi tecnici necessari per adeguare l'impianto alle prescrizioni impartite;

Ritenuto opportuno consentire la prosecuzione delle attività in oggetto, al fine di evitare problemi igienico-sanitari, ambientali, nonché economico-occupazionali;

DETERMINA

di prorogare, nel rispetto delle prescrizione di seguito riportate, il termine di scadenza richiamato nella Determinazione n. A1385 del 23.04.2008 rilasciata dalla Regione Lazio rilasciata alla F.S. LOGISTICA S.p.A (ex L.A.M. lavaggi e manutenzioni), Codice fiscale e numero d'iscrizione al registro Imprese n. 03611161005, sede legale in Piazza della Croce Rossa, n.1 – 00161 Roma Regione Lazio – Assessorato all'Ambiente, al **30.06.2009** (30 giugno 2009) e, qualora intervenga, fino all'atto del rilascio del rinnovo di autorizzazione ai sensi dell'art. 210, D.Lgs. n. 152/06.

Al fine del rilascio dell'atto di rinnovo, la società entro 120 gg dalla data di adozione della presente autorizzazione dovrà:

1. presentare alla Regione Lazio gli elaborati integrativi richiesti in sede di sopralluogo, al fine di meglio descrivere l'attività in questione, definendo la tipologia di rifiuti autoprodotti, le quantità, le modalità di gestione e le aree di stoccaggio, descrivendo inoltre la modalità di gestione delle acque di prima pioggia; gli stessi dovranno essere poi inviati agli Enti competenti al fine che, possano eventualmente formulare osservazioni e/o prescrizioni in merito;
2. realizzare la segnaletica interna all'area dedicata alla movimentazione dei veicoli, sia verticale che orizzontale, al fine di consentire il corretto transito e scarico dei mezzi;

3. individuare ogni zona dell'impianto con apposita segnaletica riportante la codifica richiamata nelle planimetrie da presentare, nonché, relativamente alle zone di stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti, dovrà apporre specifica cartellonistica indicante i CER dei rifiuti, e, in caso di rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo e le azioni di primo soccorso in caso di contatto accidentale con i rifiuti medesimi; le aree di cui sopra dovranno essere delimitate attraverso cordoli o recinzioni. In ogni caso la società dovrà tenere distinte l'area dell'impianto di lavaggio da quella dell'impianto di depurazione chimico-fisico, nonché le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quelle dei rifiuti non pericolosi. Dovrà, inoltre, tenere distinte e ben individuabili le aree dell'impianto destinate a deposito temporaneo come definito nell'art. 183 del D. lgs.152/06 e le aree di stoccaggio delle materie prime;
4. dotare tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi di un opportuno sistema di copertura. Gli ambienti chiusi devono essere ventilati con aria esterna per evitare l'esposizione ai vapori di coloro che lavorano all'interno; la ventilazione delle aree coperte potrà essere effettuata mediante aeratori o prevedendo opportune aperture;
5. verificare l'impermeabilità della superficie di cemento dedicata allo stoccaggio dei rifiuti e se necessario verniciata con opportuna vernice epossidica. Nella stessa dovranno essere realizzate adeguate infrastrutture di drenaggio, dimensionate in modo da contenere ogni possibile spandimento di materiale contaminato e che rifiuti con caratteristiche fra loro incompatibili non possano venire a contatto gli uni con gli altri, anche in caso di sversamenti accidentali;
6. prevedere, presso l'impianto, la presenza di sostanze adsorbenti da utilizzare nel caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento e stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti per eventuali sversamenti di sostanze oleose;
7. determinare l'esposizione dei lavoratori alle eventuali emissioni diffuse, che si generano durante la fase di lavaggio delle ferro cisterne, secondo i dettami del D.Lgs. 81/08, mediante l'applicazione di opportuni campionatori portatili;
8. al fine di verificare e/o limitare la produzione di emissioni in atmosfera, predisporre una relazione nella quale si analizzi la presenza o no di emissioni diffuse all'interno dell'impianto di lavaggio; la convogliabilità delle stesse, sulla base delle migliori tecniche disponibili (BAT), dovrà essere oggetto anche di un'analisi di sostenibilità economica degli interventi da realizzare in relazione ai benefici ambientali previsti;
9. verificare l'impermealizzazione dell'area su cui insiste l'impianto di lavaggio e l'impianto di depurazione chimico-fisico;
10. realizzare sull'area su cui insiste l'impianto di depurazione, ed in particolare per la vasca dedicata all'ossidazione biologica, un bacino di contenimento opportunamente dimensionato che consenta in caso di rotture o sversamenti un'adeguata protezione delle matrici ambientali. In particolare i bacini di contenimento dei serbatoi per l'accumulo dei reagenti, realizzati in cemento armato, dovranno essere ricondizionati e trattati adeguatamente;
11. verificare la tenuta della vasca di contenimento su cui insistono i serbatoi/silos dedicati allo stoccaggio delle acqua di alimento. Per gli stessi dovrà essere accertato il buono stato e diversamente dovranno essere rimossi o sostituiti;

12. al fine di garantire il controllo della falda, ai sensi della D.G.R. n. 222 del 25.03.2005, realizzare due pozzi spia, rispettivamente, uno posto a monte ed uno a valle dell'impianto, lungo la direzione della falda, entro 90 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento;
13. entro 60 giorni dalla realizzazione dei pozzi spia di cui alla prescrizione n. 13, a propria cura e spese, monitorare le acque interagenti con l'attività di gestione rifiuti e trasmettere i dati di tale monitoraggio all'Area 2A/12 "Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale", secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall'Area stessa; successivamente i campionamenti e le relative analisi dovranno essere eseguiti con cadenza semestrale;
14. dotare i lavoratori operanti nell'impianto dei Dispositivi di Protezione Individuali. Gli stessi dovranno essere formati idoneamente per le azioni di competenza;
15. l'ottemperanza delle prescrizioni impartite non dovrà in nessun caso interagire negativamente con la corretta gestione dell'impianto. Qualsiasi lavoro da effettuarsi sullo stesso, che comporti il fermo dell'impianto, dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione competente per le eventuali verifiche.

Alla scadenza della presente proroga, le Autorità competenti procederanno, previo sopralluogo, a verificare se la società F.S. Logistica S.p.A. ha ottemperato le prescrizioni su impartite, il cui rispetto sarà vincolante per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione.

La società, per quanto non riportato nel presente atto, dovrà in ogni caso operare nel pieno rispetto della normativa ambientale ed igienico sanitaria vigente. Dovrà altresì adeguare l'impianto e l'esercizio dello stesso ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione del presente atto.

La società F.S. Logistica S.p.A. dovrà, qualora necessario, aggiornare le garanzie finanziarie di legge a copertura dei rischi connessi alle attività di cui trattasi.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla Società F.S. Logistica S.p.A. dal Dirigente dell'Area Rifiuti. Lo stesso dovrà essere trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ARPA Lazio, alla Provincia di Roma, al Comune di Pomezia e all'Albo nazionale dei gestori ambientali presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore del Dipartimento Territorio
(Dott. Raniero De Filippis)